



Spett.le  
**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)**  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Alla c.a. del Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Carmela Bilanzone  
Email: [cress-5@minambiente.it](mailto:cress-5@minambiente.it)

Spett.le  
**Comune di Mesagne**  
Via Roma, 2  
72023 Mesagne (BR)  
PEC: [agricoltura.ambiente@pec.comune.mesagne.br.it](mailto:agricoltura.ambiente@pec.comune.mesagne.br.it)

Alla c.a. del Responsabile Area X Agricoltura e Ambiente  
Dott. Cosimo D'Angelo  
Email: [agricoltura.ambiente@comune.mesagne.br.it](mailto:agricoltura.ambiente@comune.mesagne.br.it)

Spett.le  
**Regione Puglia**  
**Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**  
Corso Sonnino, 177  
70100 Bari  
PEC: [ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
**Regione Puglia**  
**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio**  
**Sezione Lavori Pubblici**  
**Servizio Gestione Opere Pubbliche**  
**Ufficio per le Espropriazioni**  
Via G. Gentile  
70100 Bari  
PEC: [ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
**Provincia di Brindisi**  
**Area 4 – Ambiente e Mobilità**  
**Settore Ambiente**  
Piazza S. Teresa, 2  
72100 Brindisi



PEC: [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Alla c.a. del Dirigente del Settore  
Dott. Pasquale Epifani  
Email: [pasquale.epifani@provincia.brindisi.it](mailto:pasquale.epifani@provincia.brindisi.it)

Alla c.a. del Responsabile del Procedimento PAUR - Progetto Ital Green Energy Latiano -  
Mesagne  
S.r.l.  
Dott. D'Urso Oscar Fernando  
Email: [oscar.durso@provincia.brindisi.it](mailto:oscar.durso@provincia.brindisi.it)

Spett.le  
**Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l.**  
Viale Baione, 200  
70043 Monopoli (BA)  
PEC: [ige.latiano-mesagne@legalmail.it](mailto:ige.latiano-mesagne@legalmail.it)

Roma, 30/04/2021

**Oggetto:** Interferenze tra il progetto di Enel Green Power Italia S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico da realizzare nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR) e il progetto di Ital Green Energy Latiano – Mesagne S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzare nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR). **Osservazioni.**

#### **Premesso che**

- A. in data 22/12/2020, la scrivente società depositava presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) un'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ex D.Lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto eolico costituito da n. 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 6 MW, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 78 MW, ivi incluso un sistema di accumulo integrato della potenza di 35 MW, da ubicarsi nei Comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR) (il "**Progetto**" o l'"**Impianto**");
- B. in data 12/03/2021, la scrivente depositava presso la Regione Puglia - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di cui al Progetto;



- C. in data 22/04/2021, la società Ital Green Energy Latiano – Mesagne S.r.l. (di seguito, “Ital Green”) inviava alla scrivente delle osservazioni in merito al Progetto;

#### **Considerato che**

- A. il D.Lgs. n. 152/2006 non prevede in alcun modo delle ipotesi di revisione progettuale e di inammissibilità e/o improcedibilità delle istanze finalizzate all’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, per potenziali interferenze con progetti non ancora autorizzati;
- B. il progetto presentato dalla società Ital Green **non è ancora stato autorizzato** dagli enti competenti;

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

##### **la scrivente società rappresenta quanto segue:**

*I. “Il piano particellare di esproprio predisposto da Enel Green Power S.r.l. non risulta adeguato e rispondente alle disposizioni tuttora vigenti del D.P.R. n. 207/2010, mancando totalmente, tra le altre cose, l’indicazione del nominativo della scrivente Società quale soggetto avente un valido titolo giuridico sui terreni de quo”.*

Sul punto, Ital Green non chiarisce né individua i motivi della presunta non adeguatezza e rispondenza del piano particellare di esproprio, predisposto dalla scrivente, rispetto alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, limitandosi ad un oltremodo generico “*tra le altre cose*”.

Difatti, la scrivente società ha predisposto il piano particellare di esproprio relativo all’Impianto in assoluta corrispondenza alla normativa applicabile, ivi incluso il D.P.R. n. 207/2010.

In ultimo, non può sottacersi come l’affermazione per cui il piano particellare di esproprio debba considerarsi carente della “[...] indicazione del nominativo della scrivente Società [i.e., Ital Green] quale soggetto avente un valido titolo giuridico sui terreni de quo” sia errata. Invero, l’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 richiede che il piano particellare di esproprio sia “*corredato dall’elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell’immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate*”; ebbene, la società Ital Green non possiede il diritto di proprietà degli immobili oggetto della procedura espropriativa, avendo la stessa sottoscritto con gli effettivi proprietari un contratto preliminare di acquisto.

Conseguentemente, l’assenza dell’indicazione del nominativo della Ital Green è da ritenersi corretta – non essendo in possesso del diritto di proprietà delle aree di interesse – e, pertanto, l’affermazione della società Ital Green **non è condivisibile**.



II. *“Enel Green Power S.r.l. ha omesso, evidentemente incorrendo in una condotta gravemente negligente, ogni doverosa verifica alla conservatoria dei registri prima della presentazione del proprio progetto, verifica che le avrebbe consentito di accertare che su quelle aree oggetto del progetto di intervento non solo era ed è trascritto, con effetto prenotativo, il contratto preliminare di compravendita delle medesime aree da parte della scrivente Società, ma che il citato contratto preliminare trascritto è finalizzato proprio alla realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici e/o eolici, e che, ove in sede di conferenza dei servizi intervenisse la richiesta autorizzazione, il Progetto Agrivoltaico acquisirà la qualità di opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente;”*.

Sul punto, occorre precisare che nell’ordinamento giuridico **non vi è alcuna norma che imponga al proponente** di un iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili **la verifica preventiva presso la conservatoria dei registri immobiliari**, con riferimento ai terreni interessati dalla realizzazione dell’opera.

Peraltro, in merito al citato *“effetto prenotativo”*, si rammenta che l’espropriazione, oltre a rappresentare una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, *“comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato [...]”* (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 327/01).

III. *“il Progetto Agrovoltaico è precedente al progetto di Enel Green Power, operando quindi il criterio cronologico previsto dal par. 14.3 delle linee guida di cui al d.m. 10.9.2010 (secondo cui “il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione”) [...]”*.

**Il citato criterio cronologico di cui al paragrafo 14.3 del D.M. 10.09.2010** disciplina semplicemente le modalità di avvio dei procedimenti autorizzativi ma **non determina, neppure implicitamente, l’inammissibilità o l’improcedibilità delle istanze di autorizzazione cronologicamente successive**. D’altronde, una diversa interpretazione della sopra citata disposizione contrasterebbe apertamente con il principio costituzionale della libertà dell’iniziativa economica.

Dunque, non appare chiara la *ratio* del richiamo di tale disposizione a giustificazione delle pretese avanzate dalla società Ital Green.

IV. *“la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 68984 del 20/11/2014 aveva comunicato alla società Gamesa Energia Italia S.p.A. l’esito negativo della Valutazione d’Impatto Ambientale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, denominato “Cazzato”, da realizzarsi nel territorio del Comune di*



*Latiano, di potenza totale prevista pari a 10 MW, e che interessava lo stesso ambito in cui oggi ricade il progetto di Enel Green Power (cfr.All. 12);”*

Non è comprensibile come tale osservazione possa essere pertinente con le pretese avanzate dalla Ital Green, trattandosi di un provvedimento amministrativo risalente al 20 novembre **2014**.

**Pertanto,**

alla luce di quanto sopra, la scrivente evidenzia come appaia pretestuosa e oltre ogni modo temeraria la minaccia della società Ital Green di agire, presso tutte le sedi competenti, nei confronti di Enel Green Power Italia S.r.l. In tal senso, sembra opportuno ribadire che, anche in virtù di quanto sopra sommariamente rimarcato, l'avvio da parte della Ital Green di un iter autorizzativo di un impianto solare fotovoltaico non può in alcun modo precludere la possibilità per altri operatori del settore di avviare parimenti dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione di ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, seppure ricadenti nella medesima area.

**In conclusione,**

la scrivente società invita Codesta Spett.le Amministrazione a (i) non prendere in considerazione la richiesta inviata dalla società Ital Green con PEC del 22/04/2021 e, pertanto, a (ii) proseguire, senza indugio, nella analisi della documentazione relativa al Progetto e nella valutazione di impatto ambientale del Progetto.

Cordiali saluti.

SCS Innovations srl

SCS INNOVATIONS S.r.l.  
L'Amministratore Unico





Spett.le  
**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)**  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Alla c.a. del Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Carmela Bilanzone  
Email: [cress-5@minambiente.it](mailto:cress-5@minambiente.it)

Spett.le  
**Comune di Mesagne**  
Via Roma, 2  
72023 Mesagne (BR)  
PEC: [agricoltura.ambiente@pec.comune.mesagne.br.it](mailto:agricoltura.ambiente@pec.comune.mesagne.br.it)

Alla c.a. del Responsabile Area X Agricoltura e Ambiente  
Dott. Cosimo D'Angelo  
Email: [agricoltura.ambiente@comune.mesagne.br.it](mailto:agricoltura.ambiente@comune.mesagne.br.it)

Spett.le  
**Regione Puglia**  
**Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro**  
**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**  
Corso Sonnino, 177  
70100 Bari  
PEC: [ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
**Regione Puglia**  
**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio**  
**Sezione Lavori Pubblici**  
**Servizio Gestione Opere Pubbliche**  
**Ufficio per le Espropriazioni**  
Via G. Gentile  
70100 Bari  
PEC: [ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
**Provincia di Brindisi**  
**Area 4 – Ambiente e Mobilità**  
**Settore Ambiente**  
Piazza S. Teresa, 2  
72100 Brindisi



PEC: [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Alla c.a. del Dirigente del Settore  
Dott. Pasquale Epifani  
Email: [pasquale.epifani@provincia.brindisi.it](mailto:pasquale.epifani@provincia.brindisi.it)

Alla c.a. del Responsabile del Procedimento PAUR – SCS 03 srl  
Dott. D’Urso Oscar Fernando  
Email: [oscar.durso@provincia.brindisi.it](mailto:oscar.durso@provincia.brindisi.it)

Spett.le  
**MARSEGLIA AMARANTO ENERGIA E SVILUPPO SRL**  
**Dott. Pietro Marseglia**  
[maenergiasviluppo@legalmail.it](mailto:maenergiasviluppo@legalmail.it)

Roma, 30/04/2021

**Oggetto:** Interferenze tra il progetto di SCS 03 S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico denominato “SAN PANCRAZIO WIND” da realizzare nei comuni di San Pancrazio (BR), Mesagne (BR) e Torre Santa Susanna (BR) e il progetto di Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo srl –per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico da realizzare nei San Pancrazio (BR) e Torre Santa Susanna (BR). **Osservazioni.**

#### **Premesso che**

- A. in data 19/08/2020, la scrivente società depositava presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ex D.Lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto eolico costituito da n. 9 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 6 MW, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 54 MW, da ubicarsi nei Comuni di San Pancrazio S.No (BR), Mesagne (BR) e Torre S.Susanna (il “**Progetto**” o l’“**Impianto**”);
- B. in data 23/02/2021, la scrivente depositava presso la Regione Puglia - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio dell’impianto di cui al Progetto;
- C. in data 29/04/2021, la società MARSEGLIA AMARANTO ENERGIA E SVILUPP srl (di seguito, “**MARSEGLIA-AMARANTO**”) inviava alla scrivente delle osservazioni in merito al Progetto;



### Considerato che

- A. il D.Lgs. n. 152/2006 non prevede in alcun modo delle ipotesi di revisione progettuale e di inammissibilità e/o improcedibilità delle istanze finalizzate all'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, per potenziali interferenze con progetti non ancora autorizzati;
- B. il progetto presentato dalla società MARSEGLIA-AMARANTO non è ancora stato autorizzato dagli enti competenti;

### Tutto ciò premesso e considerato

#### la scrivente società rappresenta quanto segue:

*I. "Il piano particellare di esproprio predisposto da SCS 03 S.r.l. non risulta adeguato e rispondente alle disposizioni tuttora vigenti del D.P.R. n. 207/2010, mancando totalmente, tra le altre cose, l'indicazione del nominativo della scrivente Società quale soggetto avente un valido titolo giuridico sui terreni de quo".*

Sul punto, MARSEGLIA-AMARANTO non chiarisce né individua i motivi della presunta non adeguatezza e rispondenza del piano particellare di esproprio, predisposto dalla scrivente, rispetto alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, limitandosi ad un oltremodo generico "tra le altre cose".

Difatti, la scrivente società ha predisposto il piano particellare di esproprio relativo all'Impianto in assoluta corrispondenza alla normativa applicabile, ivi incluso il D.P.R. n. 207/2010.

In ultimo, non può sottacersi come l'affermazione per cui il piano particellare di esproprio debba considerarsi carente della "[...] indicazione del nominativo della scrivente Società [i.e., MARSEGLIA-AMARANTO] quale soggetto avente un valido titolo giuridico sui terreni de quo" sia errata. Invero, l'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 richiede che il piano particellare di esproprio sia "corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate"; ebbene, la società MARSEGLIA-AMARANTO non possiede il diritto di proprietà degli immobili oggetto della procedura espropriativa, avendo la stessa sottoscritto con gli effettivi proprietari un contratto preliminare di acquisto.

Conseguentemente, l'assenza dell'indicazione del nominativo della MARSEGLIA-AMARANTO è da ritenersi corretta – non essendo in possesso del diritto di proprietà delle aree di interesse – e, pertanto, l'affermazione della società MARSEGLIA-AMARANTO non è condivisibile.





II. *“scs 03 S.r.l. ha omesso, evidentemente incorrendo in una condotta gravemente negligente, ogni doverosa verifica alla conservatoria dei registri prima della presentazione del proprio progetto, verifica che le avrebbe consentito di accertare che su quelle aree oggetto del progetto di intervento non solo era ed è trascritto, con effetto prenotativo, il contratto preliminare di compravendita delle medesime aree da parte della scrivente Società, ma che il citato contratto preliminare trascritto è finalizzato proprio alla realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici e/o eolici, e che, ove in sede di conferenza dei servizi intervenisse la richiesta autorizzazione, il Progetto Agrivoltaico acquisirà la qualità di opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente;”*.

Sul punto, occorre precisare che nell’ordinamento giuridico **non vi è alcuna norma che imponga al proponente** di un iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili **la verifica preventiva presso la conservatoria dei registri immobiliari**, con riferimento ai terreni interessati dalla realizzazione dell’opera.

Peraltro, in merito al citato *“effetto prenotativo”*, si rammenta che l’espropriazione, oltre a rappresentare una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, *“comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato [...]”* (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 327/01).

III. *“il Progetto Agrovoltaico è precedente al progetto di SCS 03, operando quindi il criterio cronologico previsto dal par. 14.3 delle linee guida di cui al d.m. 10.9.2010 (secondo cui “il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione”) [...]”*.

**Il citato criterio cronologico di cui al paragrafo 14.3 del D.M. 10.09.2010** disciplina semplicemente le modalità di avvio dei procedimenti autorizzativi ma **non determina, neppure implicitamente, l’inammissibilità o l’improcedibilità delle istanze di autorizzazione cronologicamente successive**. D’altronde, una diversa interpretazione della sopra citata disposizione contrasterebbe apertamente con il principio costituzionale della libertà dell’iniziativa economica.

Dunque, non appare chiara la *ratio* del richiamo di tale disposizione a giustificazione delle pretese avanzate dalla società MARSEGLIA-AMARANTO.

**Pertanto,**

alla luce di quanto sopra, la scrivente evidenzia come appaia pretestuosa e oltre ogni modo temeraria la minaccia della società MARSEGLIA-AMARANTO di agire, presso tutte le sedi competenti, nei confronti di SCS 03 S.r.l. In tal senso, sembra opportuno ribadire che, anche in virtù di quanto sopra sommariamente rimarcato, l’avvio da parte della MARSEGLIA-AMARANTO



di un iter autorizzativo di un impianto solare fotovoltaico non può in alcun modo precludere la possibilità per altri operatori del settore di avviare parimenti dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione di ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, seppure ricadenti nella medesima area.

**In conclusione,**

la scrivente società invita Codesta Spett.le Amministrazione a (i) non prendere in considerazione la richiesta inviata dalla società MARSEGLIA-AMARANTO con PEC del 29/04/2021 e, pertanto, a (ii) proseguire, senza indugio, nella analisi della documentazione relativa al Progetto e nella valutazione di impatto ambientale del Progetto.

Cordiali saluti.

SCS 03 srl

SCS INNOVATIONS S.r.l.  
L'Amministratore Unico

A handwritten signature in black ink is written over the printed name of the administrator. The signature is stylized and appears to be 'G. G. Antonelli'. Below the signature is a horizontal line.